

LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1991, N. 11

**Modificazione dell'articolo 5
della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 concernente
“Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni
alle Province autonome di Trento e di Bolzano”¹**

**Art. 1 (Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 2
settembre 1978, n. 17)**

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Norma transitoria)

1. Il fondo stanziato nel bilancio della Regione per l'anno in corso, ripartito in parti uguali tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere utilizzato per tutte le spese previste dalla legislazione vigente, compresa la presente legge, nella materia delegata.

¹ In B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

² Sostituisce l'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17.
